



REGIONE BASILICATA

REGIONE BASILICATA

AREA ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 – 2018

SEZIONE TRASPARENZA

1. Introduzione

Il principio della trasparenza è la fonte più importante di ogni azione pubblica perché è con la trasparenza che si affermano con forza i principi dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità. E solo da qui si può accertare la bontà dell'operato di una Pubblica Amministrazione.

“Il Palazzo ” tanto raccontato e tanto immaginato ora diventa davvero “di vetro”.

Il cittadino, dall'esterno, ha la possibilità di osservare ciò che accade all'interno ma non solo, ha la possibilità di chiedere, di essere ascoltato e, soprattutto, di partecipare con le sue proposte e le sue provocazioni a cambiare il modo di essere e di fare, per esempio, della Regione Basilicata.

Il concetto di trasparenza, all'inizio, era assai ridotto. Riguardava quei cittadini che avessero ed hanno il diritto di accesso agli atti e abbiano interesse a sapere, ad avere o a consultare un documento che sia di loro solo interesse.

Ma poi la trasparenza è diventata, come si è detto, da un lato, una opportunità per controllare l'operato di un ente pubblico e, dall'altro, un modo per partecipare, con proposte, al suo cambiamento.

Un'azione amministrativa trasparente serve ad accrescere l'efficacia, l'efficienza e l'economicità di gestione di un Ente.

E la Regione Basilicata, assai sensibile a questa tematica, ha messo insieme azioni sinergiche perché il principio della trasparenza diventasse un nuovo e radicato modo di essere di tutti quelli che in essa operano e rendesse la sua organizzazione capace di rispondere alle domande, ai bisogni e alle aspettative del cittadino.

L'obiettivo fondamentale che il legislatore intende sviluppare è quello di mettere a disposizione dell'intera collettività tutte le “informazioni pubbliche” trattate dall'amministrazione, secondo il paradigma della “libertà di informazione”, *dell'open government* e fornire una nuova dimensione del concetto di trasparenza amministrativa intesa come flusso costante di informazioni per permettere il pubblico scrutinio e per generare pervasivamente la responsabilizzazione dell'amministrazione.

La recente approvazione della legge n. 124/2015 proprio in questo senso modifica e amplia ulteriormente il concetto di trasparenza, sia prevedendo una prossima razionalizzazione e puntualizzazione degli obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali, che richiamando una più generale adesione ai principi del *FOIA* (Freedom Of Information Act) in relazione al “*riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque,*

indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati...”.

Il modello *FOIA*, adottato nella gran parte delle democrazie liberali, ha senza dubbio rappresentato un paradigma per il legislatore della attuale riforma in materia di trasparenza ed accesso ai dati, ai documenti e alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni.

Nel modello *FOIA* il *right to know* persegue tre finalità: consentire un controllo diffuso sull'operato del Governo e delle amministrazioni, anche al fine di prevenire fenomeni di corruzione (*accountability*); garantire una partecipazione più consapevole da parte dei cittadini alle decisioni pubbliche (*participation*); rafforzare la legittimazione delle stesse amministrazioni che devono agire in assoluta trasparenza al servizio della collettività (*legitimacy*).

In tale modello il *right to know* incontra l'unico limite dato dalla necessità del suo contemperamento con gli interessi pubblici (relazioni internazionali, difesa e affari militari, sicurezza e ordine pubblico, politica economica e finanziaria, conduzioni di indagini ed ispezioni, ecc.) e privati (tutela dei dati personali, degli interessi commerciali, dei segreti industriali o di altro tipo).

La differenza tra il modello *FOIA* e la disciplina di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 risiede nella circostanza che, oltre al limite che deriva dalla necessità di rispettare interessi pubblici e privati, sussiste una serie ulteriore di limiti al *right to know* che coincide con la somma di tutti gli ambiti relativi all'attività amministrativa non coperti da un obbligo di pubblicazione. Tale differenza può considerarsi superata con l'introduzione della nuova forma di accesso civico aperta anche ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (nuovo comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. 33 del 2013).

1.1. Le principali novità

La presente Sezione costituisce parte integrante del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, favorisce l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 334 del 27 marzo 2015, e si inserisce nel contesto normativo oggi in vigore, con particolare attenzione alla sua prossima evoluzione.

Rappresenta, quindi, lo strumento per implementare un modello compiuto di trasparenza inteso come massima accessibilità a tutte le informazioni concernenti l'organizzazione e le attività della Regione Basilicata allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità" sanciti dalla Carta Costituzionale (articolo 97 Cost.).

In particolare, si pone come principale obiettivo quello di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione dettati dalla normativa, di definire e adottare misure organizzative volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

La Sezione, assicurando il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni erogate da tutte le amministrazioni, rappresenta, inoltre, nell'ottica del contesto normativo definito dalla Legge n.190/2012, un valido strumento di diffusione e sviluppo della cultura della legalità, di salvaguardia dell'etica dei soggetti pubblici e costituisce parte integrante del sistema adottato per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di corruzione.

Le azioni individuate si raccordano, infatti, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione e sono finalizzate ad una funzione deterrente dei fenomeni corruttivi in relazione alle strutture esposte a maggior rischio.

La disciplina sulla trasparenza, negli ultimi anni, è stata oggetto di importanti interventi normativi e regolamentari, dai quali si è partiti per definire le azioni e gli sviluppi contenuti nel presente aggiornamento.

In particolare, gli atti di interesse per la trasparenza adottati dalla Giunta Regionale nel 2015 sono stati:

- la D.G.R. n. 334/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (P.T.T.I.);
- la D.G.R. n. 1114/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 (P.T.P.C.);
- la D.G.R. n. 1143/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano della Performance 2015-2017 ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 così come recepito dalla L.R. 34/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- La D.G.R. n. 1150/2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Documento di Economia e Finanza Regionale (D.E.F.R.).

1.2. Trasparenza uguale sviluppo

Dalla parte del cittadino, infatti, le opportunità che una Pubblica Amministrazione aperta e trasparente consegna sono innumerevoli ed hanno a che fare con lo sviluppo della comunità nella quale opera quell'ente pubblico. Rompere il monopolio delle informazioni permette ai cittadini, specie se organizzati, di partecipare alle politiche che incidono sulla qualità delle loro vite e sul loro futuro e di esercitare un controllo diffuso atto a prevenire e contrastare ipotesi di corruzione e illegalità.

Insomma, la trasparenza rappresenta, da un lato, un modo nuovo di essere Regione e, dall'altro, un modo nuovo di cercare lo sviluppo.

Per questo è necessario coinvolgere tutte le persone che fanno la sua organizzazione e per questo la loro responsabilità, di fronte alla trasparenza, è doppia.

Dal loro coinvolgimento nasce, infatti, la consapevolezza che, non solo la trasparenza sia un obbligo ma che essa, accompagnata dalla semplificazione, incida sui comportamenti e sui modi di essere di ciascuno. E ciò al solo scopo di riguadagnare vicinanza con il cittadino.

E comportamenti e modi di essere rinnovati non fanno che bene alla fiducia che è il solo motore del cambiamento e dello sviluppo.

1.3. Dalla trasparenza alla Regione *Open Data*

Novità Metodologiche

Con il termine inglese *Open Data* si fa riferimento ad una filosofia, che è al tempo stesso una pratica, secondo la quale alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.

La Regione Basilicata, nell'ultimo biennio, si è dotata di due strumenti moderni ed operativi per la gestione del proprio patrimonio informativo: le *Linee Guida per gli Open Data* per la pubblicazione e la diffusione dei dati posseduti dagli uffici regionali e dagli Enti, e il *Portale Regionale Open Data* realizzato, nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti per le Pubbliche Amministrazioni (www.dati.regione.basilicata.it), su una piattaforma tecnologica, acquisita in riuso e predisposta per consentire la pubblicazione di dati di tipo aperto nella disponibilità di altri Enti.

La fruibilità dei dati regionali si estende, tuttavia, anche ad altre piattaforme che alimentano siti a cui accedono quotidianamente sempre più cittadini. Tra tutte le piattaforme vanno segnalate quelle di maggiore rilevanza:

RSDI Regional Spatial Data Infrastructure (R-SDI)

(<http://rsdi.regione.basilicata.it/web/guest/home>) della Regione Basilicata è un'infrastruttura per l'Informazione Territoriale, in linea con le indicazioni della direttiva europea INSPIRE, aperta alla partecipazione degli Enti locali e delle imprese lucane interessate ai sistemi informativi territoriali, secondo la logica della condivisione e cooperazione di dati e servizi geografici.

La soluzione RSDI adottata in Regione Basilicata si basa sugli standard del consorzio internazionale OGC e su tecnologie informatiche aperte.

Il servizio di catalogo offerto, conforme alla specifica OGC CSW 2.0.2 e alle indicazioni RNDT, consente di reperire informazioni sulle risorse fornite dall'Ente, attraverso l'uso dei metadati a corredo, secondo quanto precisato dalle norme di riferimento. Il sottosistema, consultabile per la parte pubblica dal [Geoportale](#), è stato realizzato personalizzando il prodotto open-source Geonetwork rel.2.x.

Il [Geoportale](#) <http://rsdi.regione.basilicata.it> è il punto di accesso ai servizi pubblici della RSDI su cui sono presenti sezioni tematiche con riferimento a particolari ambiti o comunità di utenti (Valutazione di Impatto Ambientale, Pianificazione Locale, ecc.), al fine di guidare in modo mirato la fruizione di alcuni dati e servizi di interesse o alla consultazione di documentazione specifica.

Di seguito, in sintesi, i principali servizi:

- Accesso ai servizi informativi per le comunità della RSDI;
- Accesso ai principali progetti per la consultazione delle banche dati geografiche;
- Accesso a servizi riservati per le diverse comunità della RSDI: Regione, Province, Comuni, Università, Professionisti e Operatori Economici.

Il sistema RSDI è interoperabile con la banca dati catastale dell'Agenzia del Territorio e ad esso risultano registrati quasi tutti gli uffici tecnici comunali, gli uffici della finanza, dei carabinieri, gli uffici tecnici delle due province e oltre 1.000 professionisti tra ingegneri, geometri, architetti, agronomi ecc. con i quali l'Ufficio Amministrazione Digitale, tramite i loro ordini di riferimento, ha organizzato seminari illustrativi dei servizi messi a disposizione.

Statistica

Con DGR n.423/2013 è stato approvato lo schema di convenzione tra Regione Basilicata e Istat per "iniziative di sviluppo dell'informazione statistica in Basilicata" a

seguito del quale sono state realizzate importanti iniziative in ambito statistico grazie al supporto metodologico fornito dal personale ISTAT. Tra queste vanno ricordate:

- la redazione dell'annuario statistico,
- la condivisione di dati statistici prodotti nell'ambito delle ricerche promosse dall'ISTAT,
- le elaborazioni statistiche di specifica rilevanza per gli uffici regionali che ne fanno richiesta,
- l'implementazione di una piattaforma tecnologica basata sull'interoperabilità di sistemi informativi con l'obiettivo di fornire a cittadini, imprese ed istituzioni un metodo di condivisione, fruizione e trasformazione del dato statistico.

Il seguente indirizzo web <http://basilicatadati.regione.basilicata.it/> consente di accedere ad una significativa base dati accorpata nelle diverse sezioni della Home page tra cui

- i dati prodotti dal Sistema Statistico Nazionale e quelli rivenienti dai censimenti dell'agricoltura, della popolazione, dell'industria e servizi,
- l'Annuario Statistico che rappresenta una raccolta ragionata dei dati relativi a tutti gli aspetti della vita economica e sociale regionale,
- l'Atlante la cui rappresentazione cartografica consente una visione immediata delle caratteristiche geografiche più significative del nostro territorio,
- il Sistema di Monitoraggio Annuale delle Imprese e del Lavoro, in grado di offrire una fotografia aggiornata delle imprese realmente attive sul territorio e della loro occupazione con un dettaglio a livello comunale,
- l'Osservatorio Prezzi che ha il compito di monitorare le dinamiche dei prezzi e delle tariffe dei beni e servizi a livello locale.

Sistema per il monitoraggio degli investimenti

La Regione ha attivato, per ciò che riguarda il Programma Operativo FESR Basilicata 2007-2013, un sistema informativo di monitoraggio (SIMIP – Sistema Informativo Monitoraggio Investimenti Pubblici) dei progetti finanziati i cui risultati sono restituiti ai cittadini mediante tre modalità principali:

- la pubblicazione diretta mediante un “database beneficiari” disponibile direttamente sul portale del PO FESR Basilicata 2007-2013 all'indirizzo <http://www.pofesr.basilicata.it/beneficiari/>. Su tale sito i dati sono pubblicati con frequenza trimestrale e fruibili sia mediante diverse funzionalità avanzate e maschere di ricerca, sia mediante ricerca libera, sia scaricabili in modalità

aperta (file .csv). Inoltre, nell'ambito degli studi svolti a livello nazionale da OpenCoesione, il database beneficiari del PO FESR Basilicata risulta, al 31 dicembre 2013, al secondo posto in Italia e all'ottavo in Europa per numero di variabili rispettate in riferimento al grado di recepimento delle indicazioni della *European Transparency Initiative*;

- la pubblicazione mediante la nuova piattaforma europea <https://cohesiondata.ec.europa.eu/> e http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index.cfm?PAY=it&lang=it
- la pubblicazione mediante il portale nazionale <http://www.opencoesione.it/>

Non sono, invece, monitorate le esternalità positive prodotte dal rilascio dei dati anche se va segnalato, ad ogni modo, che Regione Basilicata ha agito non solo per il rilascio dei dati in formato aperto, ma anche per rendere i dati più aggiornati e pertinenti. Ha, inoltre, avviato una prima fase di geolocalizzazione dei progetti (già disponibile in versione beta) sul medesimo database beneficiari del PO FESR che, in futuro, avrà una maggiore interdipendenza con la piattaforma relativa ai dati geografici (RSDI).

In futuro la piattaforma unica nazionale per il rilascio dei dati relativi ai Fondi Strutturali sarà il sito unico nazionale [opencoesione.it](http://www.opencoesione.it), così come previsto dall'Accordo di Partenariato. Tuttavia, nel disegno della strategia di comunicazione regionale del PO FESR 2014-2020, la Regione punterà sul rilascio dei dati aperti, sul rafforzamento della *European Transparency Initiative* e sulla geolocalizzazione dei progetti, mediante strumenti da utilizzare in loco in fase di esecuzione dei lavori e a posteriori, a conclusione dei lavori.

E' in fase di elaborazione, inoltre, il **Piano Regionale per l'Agenda Digitale** che definirà le azioni da intraprendere sul territorio per lo sviluppo e la crescita digitale, in piena coerenza con le indicazioni e gli obiettivi del Piano Nazionale emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Va da sé che tematiche di assoluto rilievo, quali "cittadinanza e diritti digitali", i dati aperti e la loro interoperabilità troveranno, nel percorso di innovazione che va a delinearsi, la dovuta centralità.

Per quanto riguarda in modo specifico gli open data, le iniziative saranno orientate:

- a incrementare il numero e la qualità dei dataset fruibili sul portale regionale, rivedendone la aggregazione per tematiche differenti;
- ad incentivare la creazione e l'utilizzo di app per la fruizione di dataset territoriali;
- a promuovere la pubblicazione di dataset nella disponibilità delle amministrazioni locali;

- a sviluppare procedure per la pubblicazione automatizzata dei dati sul portale.

Per sostenere l'efficacia di tali iniziative, nonché valorizzare il patrimonio informativo nella sua interezza ed offrire ai cittadini possibilità e vantaggi, sarà necessario realizzare interventi di carattere organizzativo, di coordinamento e di regolamentazione delle attività.

Tra i sistemi informativi che potranno alimentare a breve nuovi dataset va segnalato il **SINFI** (Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture).

È un catasto digitale, previsto nel "Piano Nazionale Banda Ultralarga", che ha l'obiettivo di mappare in forma georeferenziata le reti di servizio (elettrica, dell'acqua, del gas, di telecomunicazione, di teleriscaldamento, oleodotti, pubblica illuminazione) presenti nel sottosuolo e soprasuolo, al fine di rendere disponibili le informazioni sulla loro dislocazione a tutti i soggetti, dalla PA, agli operatori di telecomunicazioni, ai privati cittadini.

Il sistema informativo federato sarà gestito da Infratel (Ministero dello Sviluppo Economico) e i dati, uniformati ad una stessa base cartografica, saranno in formato aperto ed interoperabile e consentiranno di velocizzare la progettazione e lo sviluppo delle reti a banda ultralarga con notevoli risparmi sui costi della posa in fibra ottica derivanti dall'utilizzo delle reti di servizio già presenti.

L'interoperabilità, o se vogliamo la capacità di interscambio di dati e servizi da parte di sistemi informativi non omogenei, rappresenta uno dei due pilastri su cui si poggia il Sistema Pubblico di Connettività, l'infrastruttura telematica della pubblica amministrazione. L'interoperabilità è la risposta più efficace ai disservizi derivanti dalla eccessiva frammentazione della PA perché è attraverso questa che si può consentire ai cittadini di avviare e chiudere procedimenti amministrativi presso un solo sportello, fisico o virtuale, indipendentemente dalle pubbliche amministrazioni che dovranno concorrere a completarne l'iter.

L'interoperabilità è uno dei 7 assi dell'Agenda Digitale Europea e, se si pensa ad un processo di integrazione delle politiche economiche, sociali, fiscali, per la sicurezza, se si pensa alla mobilità dei cittadini all'interno degli Stati membri, ci si rende conto con immediatezza quanto sia determinante disporre di standard per l'interscambio di informazioni, riconosciuti ed adottati a livello europeo.

La Regione Basilicata ha avuto, per questa specifica tematica, una particolare attenzione, dotandosi di una infrastruttura abilitante l'interoperabilità e la

cooperazione applicativa tra le pubbliche amministrazioni. Su tale infrastruttura i volumi di scambio sono crescenti. Nell'ultimo biennio le buste e-gov (formato standard che le pubbliche amministrazioni utilizzano per le richieste e per la trasmissione dati) transitate sull' infrastruttura ammontano a 41.875.892, valori numerici che, benché significativi, sono al di sotto del potenziale tecnologico e della massa critica necessaria per avviare una più estesa integrazione.

Una ricognizione dettagliata sul patrimonio informativo e sugli applicativi in uso presso le strutture regionali, ma anche una più pervasiva attività di comunicazione presso gli enti del territorio, sarà un intervento prioritario da cui far emergere, da un lato, il patrimonio informativo nella sua interezza individuando le informazioni di pubblica utilità da esporre sui siti preposti, e, dall'altro, le esigenze che troverebbero risposte adeguate nella logica di interscambio automatizzato di dati e servizi tra due o più sistemi informativi.

Al fine, inoltre, di garantire immediata fruizione dei soli dati oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte della Regione Basilicata secondo il dettato del Decreto Legislativo 33/2013, è stato ulteriormente implementato il portale <http://opservice.regione.basilicata.it/opendata/home.jsp>

1.4 La trasparenza per il *Sistema Basilicata*

La trasparenza, per creare sviluppo, ha bisogno di sancire che tutti gli attori devono usare uno stesso linguaggio. Gli attori che operano per attuare le politiche dettate dall'Amministrazione regionale sono gli Enti sub regionali previsti dalla L.R. n.11/2006, nonché le Società partecipate e le Fondazioni promosse dalla Regione Basilicata (in quanto soggetti controllati).

In questo senso la sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale della Regione Basilicata, area istituzionale della Giunta Regionale, riporta tutti i link degli Enti collegati (ed anche quello del Consiglio Regionale). E ciò sempre in ragione dell'aspettativa del cittadino che deve poter conoscere facilmente le informazioni che riguardano l'attività non solo dell'Amministrazione regionale, ma di tutti gli Enti che fanno parte del *Sistema Basilicata*.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito anche RPC) ha inteso costituire il Gruppo di Coordinamento del *Sistema Basilicata* finalizzato ad individuare con gli Enti Pubblici e gli Enti di Diritto Privato in controllo pubblico del *Sistema Basilicata* un percorso uniforme di metodologie e strumenti per l'attuazione della disciplina della trasparenza.

Tale Gruppo trasversale e interdisciplinare, a regia regionale, ha lavorato e continua a lavorare per uniformare metodi e schemi di comportamento, favorendo un virtuoso scambio di informazioni e pratiche, promuovendo il riuso degli strumenti informatici e fungendo da supporto consultivo ai Responsabili e ai *referenti della trasparenza* nei singoli soggetti interessati.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato, con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, le «*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*».

“Le Linee guida sono volte a orientare tutte le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, nonché gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, quanto invece venga adattata alla realtà organizzativa delle singole società e enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.

Le Linee guida si rivolgono anche alle amministrazioni controllanti, partecipanti e vigilanti cui spetta attivarsi per assicurare o promuovere, in relazione al tipo di controllo o partecipazione, l'adozione delle misure di prevenzione e trasparenza”.

Con D.G.R. n. 703 del 29.05.2015 la Regione Basilicata ha approvato la “*Nuova Direttiva sul controllo analogo standardizzato della Regione Basilicata sulle società partecipate c.d. in house*” la quale, composta da n.12 articoli prevede che il controllo sia *preventivo* sotto forma di indirizzi e di pareri vincolanti, *contestuale*, attraverso il monitoraggio costante dell'attività societaria e *finale*, mediante verifiche previste a consuntivo.

La Regione ha avviato una consultazione con i *referenti della trasparenza* dei singoli soggetti interessati al fine di promuovere dei *Protocolli di Legalità* che offrano strumenti operativi idonei a prevenire fenomeni corruttivi e avviino uno stabile e virtuoso circuito collaborativo interistituzionale, in conformità al principio costituzionale sulla reciproca e leale collaborazione.

1.5 La Sezione Trasparenza

L'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 esorta le amministrazioni a dedicare un'apposita sezione alle tematiche relative alla trasparenza.

Tale sezione non è intesa solo come un mero adempimento ad un obbligo di legge, ma come rafforzamento e testimonianza di un percorso già intrapreso e condiviso.

Nel ricercare la chiarezza della forma e la snellezza dei contenuti, la presente sezione propone un breve richiamo alla disciplina in materia di trasparenza, esplicita le modalità di recepimento del d.lgs. 33/2013 e descrive i processi elaborati dalla Regione Basilicata.

Individua, poi, le figure dei responsabili in relazione all'attività di trasmissione e di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sul sito istituzionale, facendo cenno, inoltre, alle altre iniziative intraprese dalla Regione Basilicata in tema di trasparenza e alla rilevanza da essa assunta nella misurazione e valutazione della performance.

La performance è il contributo, in termini di risultato e di modalità di conseguimento del risultato che un'organizzazione apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali la stessa organizzazione è stata costituita.

Spesso il termine performance è usato con il significato di "risultato" ma focalizzarsi solo sui risultati vuol dire rinunciare all'altra metà della storia, cioè, a come questi risultati sono stati ottenuti.

1.6 Le finalità della Sezione Trasparenza

Il processo intrapreso nell'ambito dell'area istituzionale della Giunta Regionale ha, come guida, i seguenti obiettivi:

- a) rendere "trasparente" ad ogni livello la struttura organizzativa e l'azione amministrativa in applicazione della filosofia di "accessibilità totale" delle informazioni, al fine di non permettere alcuna imparzialità e favorire il buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- b) riconosce **il diritto di chiunque di accedere ai siti** direttamente ed immediatamente, senza autenticazione **e di conoscere, di fruire gratuitamente, di utilizzare e riutilizzare** i dati pubblicati;

- c) rendere pubblici, attraverso l'implementazione della sezione del sito istituzionale **“Amministrazione trasparente”**, atti e/o informazioni concernenti l'organizzazione amministrativa, la gestione e l'utilizzazione delle risorse nonché i risultati delle valutazioni delle performance;
- d) prevenire fenomeni corruttivi e diffondere e sviluppare la cultura della legalità e dell'integrità;
- e) proporre e provocare la cultura del cambiamento all'interno dell'organizzazione regionale, accrescendo e migliorando, attraverso il benessere organizzativo, la capacità di ascolto e di risposta;
- f) promuovere un rinnovato rapporto di fiducia tra Regione e cittadini.

2 Le norme

2.1 Da dove si parte e come si arriva alle norme sulla trasparenza

- a) La Costituzione, art. 97 “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”;
- b) “l'accesso” come porta d'ingresso della Regione che opera seguendo il dettato costituzionale. Le norme dell'accesso definite dal nuovo testo dell'art. 22, comma 2 della legge n. 241/1990 e dalla legge n. 15/2005. Esse favoriscono la partecipazione e assicurano l'imparzialità e la trasparenza della P.A.;
- c) La Legge 241/90: trasparenza quale regola fondamentale per il procedimento amministrativo;
- d) Il D.lgs. 82/2005: codice dell'amministrazione digitale il quale prevede che le amministrazioni assicurino la disponibilità delle informazioni in modalità telematica, tramite i siti web istituzionali;
- e) Il D.lgs. 150/2009 che definisce la trasparenza come accessibilità totale, mediante la pubblicazione nei siti istituzionali, di ogni informazione sull'organizzazione e sull'attività Pubblica Amministrazione e, in questo caso, della Regione Basilicata;

- f) Il D.lgs. 83/2012 che stabilisce che la pubblicazione on line è la condizione di efficacia di un provvedimento di pagamento o di una concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, imprese ed enti privati di importo superiore ad € 1.000,00;
- g) Il D.lgs. 33/2013 che riordina tutte le norme che si sono susseguite, nel corso degli anni, sulla trasparenza. La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. L'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, mediante una richiesta di accesso civico;
- h) Il D.lgs. 39/2013 che reca disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della Legge 190/2012;
- i) Il D.P.R. 62/2013 *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”* (ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come sostituito dall'articolo 44, legge n. 190/2012). L'art. 9 del Codice disciplina, dal punto di vista organizzativo, l'ambito della trasparenza nel modo seguente: *“Il dipendente regionale assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza, previsti in capo alle Pubbliche Amministrazioni, secondo le disposizioni vigenti, prestando la massima collaborazione, nella raccolta, nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale”*;
- j) La Circolare n. 2/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto *“d. lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza*;
- k) Le Delibere CIVIT (ora ANAC) n.105/2010, n.2/2012, n.50/2013 in materia di predisposizione e aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.);

- l) La Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 71/2013 recante *“Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazioni per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”*;
- m) La Delibera CIVIT (ora ANAC) n.72/2013 recante *“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”(P.N.A.)*;
- n) La Delibera CIVIT (ora ANAC) n.75/2013 recante *“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n.165/2001)”*;
- o) Il D.L. n.90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014) che riporta *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”*. L’articolo 24-bis modifica le disposizioni relative all’ambito soggettivo di applicazione del codice della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;
- p) La Determinazione ANAC n. 8/2015 recante *«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*;
- q) Il Regolamento ANAC del 15 luglio 2015 che disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all’articolo 47, commi 1 e 2, d. lgs.33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera ANAC n. 10 del 21 gennaio 2015;
- r) La Legge n. 124/2015, (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*), detta anche *“Legge Madia”* che interviene su molteplici aspetti d’interesse per gli Enti Locali, toccando temi di cruciale importanza come i servizi pubblici locali, la dirigenza e l’Anticorruzione;
- s) la Determinazione ANAC n. 12/2015 che fornisce indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 (PNA);

- t) Il D.lgs. n. 97/2016 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”.

Nel percorso normativo della trasparenza è possibile individuare diverse tappe evolutive, ciascuna delle quali caratterizzata dal diverso rapporto tra la trasparenza e la forma di realizzazione della medesima, accesso o pubblicità di dati, documenti ed informazioni.

La *prima tappa* è rappresentata dalla approvazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale sceglie quale mezzo per realizzare la trasparenza il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto si caratterizza come strumento di tutela individuale di situazioni soggettive e non come strumento di controllo sociale dell’operato della pubblica amministrazione.

La *seconda tappa* del cammino della trasparenza coincide con le modifiche alla legge n. 241 del 1990, apportate dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, la quale, com’è noto, modifica in senso restrittivo la disposizione dell’art. 22, comma 1, della legge 241 del 1990. In base alla novellata disposizione sono considerati “interessati” «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è chiesto l’accesso».

L’approvazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 segna l’inizio della *terza tappa* del cammino normativo della trasparenza. Con tale legge il Parlamento aveva delegato il Governo ad adottare misure di riforma del lavoro pubblico, indicando, tra l’altro, quali obiettivi da raggiungere, la garanzia della trasparenza dell’organizzazione del lavoro e l’introduzione di sistemi di valutazione del personale e delle strutture, idonei a consentire anche agli organi politici di vertice l’accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente. Il Governo con il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ha dato attuazione alla delega legislativa, scegliendo la trasparenza quale strumento per valutare e misurare la *performance* ed i risultati dell’amministrazione, realizzando «forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità» (art. 11, comma 1, del d.lgs. 150 del 2009).

Con il *Decreto Brunetta* mutano sia l’oggetto della trasparenza che gli strumenti necessari alla sua realizzazione. Oggetto della trasparenza non sono più il procedimento, il provvedimento ed i documenti amministrativi, ma le “informazioni” relative all’organizzazione, alla gestione e all’utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali ed umane. Con riguardo alle modalità di accesso alle informazioni, non si fa ricorso al diritto d’accesso ma alla previsione di obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di tutte le

informazioni concernenti l'attività, l'organizzazione e l'impiego delle risorse. Il mutamento della finalità della trasparenza che, da mezzo per garantire la tutela delle situazioni giuridiche soggettive, diviene strumento per consentire l'esercizio di un controllo diffuso dell'operato dell'amministrazione pubblica, spiega il mutamento sia dell'oggetto della trasparenza che degli strumenti per la sua realizzazione: non più i documenti ma le informazioni, non più l'accesso ma la pubblicazione delle informazioni.

La *quarta tappa* dell'evoluzione normativa della trasparenza si compie con l'attuazione, ad opera della legge 6 novembre 2012, n. 190 che reca "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e con la contestuale e coerente attuazione nel nostro paese di politiche pubbliche di controllo e di prevenzione della corruzione. Tali politiche fanno ricorso, in larga misura, a forme di pubblicità delle informazioni riguardanti l'attività amministrativa in generale ed alcuni settori specifici della stessa in particolare.

La legge 190 del 2012 ha previsto all'art. 1, commi 35 e 36, una delega legislativa per il riordino degli obblighi di pubblicità, di trasparenza, di diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. In attuazione di tale delega è stato emanato dal Governo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Tale decreto, proprio attraverso una serie ampia di obblighi di pubblicità, mira a realizzare forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1 del d.lgs. 33 del 2013).

L'art. 3, comma 1, del d.lgs. 33 del 2013 stabilisce che *«tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici»* e l'art. 7, comma 1, del medesimo decreto precisa che *«chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli»* ai sensi della disciplina vigente. La trasparenza viene realizzata attraverso la pubblicità con l'abbandono dello strumento dell'accesso e diviene strumento cardine per la realizzazione dell'*open government*. Accanto ad una forma di pubblicità obbligatoria (art. 3 del d.lgs. 33 del 2013), il Codice della trasparenza ha previsto una forma di pubblicità facoltativa. In tal senso, l'art. 4 del citato Codice prevede che le amministrazioni possano disporre la pubblicazione di documenti, atti o informazioni che non hanno l'obbligo di pubblicare. Non può, quindi, realizzarsi una trasparenza come accessibilità totale oltre l'ambito dell'obbligo di pubblicazione: oltre tale ambito, infatti, (e fatti salvi i casi di pubblicazione facoltativamente disposta) vige soltanto la possibilità di accesso consentita dalla legge 241 del 1990.

E' stato osservato che il sistema del d.lgs. 33 del 2013 ha previsto la coesistenza di due diverse nozioni di trasparenza presidiate da due differenti regimi giuridici: una

trasparenza come pubblicità relativa alle informazioni, per le quali è previsto un obbligo di pubblicazione ed una trasparenza come accessibilità *ex lege* 241 del 1990 per gli atti amministrativi (e non le informazioni) non soggetti ad obblighi di pubblicità, per i quali continua ad operare la Commissione per l'accesso (art. 4, comma 7, del d.lgs. 33 del 2013). Alla disciplina contenuta nel d.lgs. 33 del 2013 vanno riconosciuti due meriti. Il primo merito è quello di aver realizzato un riordino delle disposizioni in tema di obblighi di pubblicazione (un centinaio di disposizioni disperse in oltre venti atti normativi) ed il secondo merito è quello di aver introdotto una più organica disciplina dei meccanismi di *enforcement*, in particolare attraverso la previsione del meccanismo dell'accesso civico, previsto come "pungolo" al corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle amministrazioni.

Nel cammino della trasparenza amministrativa ha segnato l'inizio della *quinta tappa* l'approvazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 (cd. *legge Madia*), contenente deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'art. 7, comma 1, lettera h), della *legge Madia* fissa, tra i principi e criteri da realizzare, quanto segue: *«fermi restando gli obblighi di pubblicazione, il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*.

Inoltre, spunti interessanti sono presenti nella prescrizione (art. 7, comma 1, lettera b) diretta al legislatore delegato di stabilire criteri per la pubblicazione sui siti istituzionali delle *"fasi dell'aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici"* (n. 1), del *"tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale"* (n. 2), del *"tempo medio dei pagamenti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici"* (n. 3).

In attuazione del predetto art. 7 della legge n. 124/2015 è approvato il D.Lgs. n. 97/2016, col quale si assiste effettivamente ad un ampliamento di notevole rilievo del diritto di accesso: esso riguarda non solo le informazioni che l'ente ha l'obbligo di pubblicare sul sito, ma anche tutte quelle che sono prodotte o detenute dall'ente. Le disposizioni del decreto disciplinano la libertà di accesso ai *"dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa"*. Ed ancora, viene stabilito il principio della *"libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti"* e viene chiarito che *"l'accesso civico e la pubblicazione di*

documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione” rappresentano lo strumento operativo di ciascuna pubblica amministrazione.

3 Compiti e ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPC)

Il processo informativo della trasparenza riguarda l'area istituzionale della Giunta Regionale e tutti coloro i quali sono interessati a conoscere le attività e i modi attraverso i quali essa si esplicita. **Il RPC è la figura organizzativa chiave per l'attuazione del nuovo sistema di trasparenza.**

La presente Sezione, redatta ad opera del RPC, viene sottoposta alla decisione della Giunta Regionale. Il soggetto coinvolto nell'attuazione del Piano e dei suoi aggiornamenti è, come detto, l'area istituzionale della Giunta Regionale, grazie ai contributi e al supporto dei Dirigenti Generali e dei Responsabili delle singole strutture in cui si articola, dal punto di vista organizzativo, ciascun Dipartimento regionale.

Vige, in particolare, un rapporto di costante collaborazione e interconnessione tra i dirigenti degli Uffici e il RPC, il quale funge da punto di snodo e di raccolta delle informazioni necessarie all'attuazione della trasparenza.

Per facilitare la collaborazione tra i Dipartimenti e il RPC si è ritenuto opportuno individuare i *referenti della trasparenza* in ogni struttura dell'Amministrazione

La Regione Basilicata ha, da tempo, realizzato il sito internet istituzionale “www.regione.basilicata.it” e la pubblicazione dei dati avviene grazie alla collaborazione dell'Ufficio Amministrazione Digitale e dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, incaricati di coadiuvare le singole strutture per gli interventi sul sito web.

Il RPC svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'area istituzionale della Giunta regionale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicura la regolare attuazione dell'accesso civico garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I dirigenti responsabili degli Uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il RPC, in sede di monitoraggio, deve essere autorizzato ad accedere alle deliberazioni e ai provvedimenti e a qualsiasi altra decisione soggetta a pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, per valutare che gli atti medesimi siano stati correttamente pubblicati.



Per garantire il supporto al RPC in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme, le funzioni relative agli «Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa» sono state assegnate all'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione del Dipartimento Presidenza.

4 Obiettivi della Sezione Trasparenza

Il D.lgs 33/2013 evidenzia la scelta del legislatore di assicurare a tutti, prescindendo dall'interesse personale e qualificato, il diritto di avere conoscenza costante e immediata di informazioni concernenti l'operato dell'amministrazione ed i suoi risultati, i costi economici della sua azione, il comportamento ed i compensi dei dipendenti e dei dirigenti e altro ancora. Questo nuovo approccio consente di andare oltre gli stretti confini dell'accesso ai documenti in senso tradizionale ed avere cognizione diretta dell'intero patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, della Regione Basilicata.

La Regione Basilicata nel pieno rispetto della norma, ha provveduto alla pubblicazione dei dati indicati nel d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale (www.regione.basilicata.it)

Si precisa che la sezione è strutturata in sottosezioni, all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti al Decreto. Cliccando sull'identificativo di una sottosezione è possibile accedere ai contenuti della sottosezione stessa.

5.1 Caratteristiche dei dati

Nella realizzazione e implementazione del sito sono state tenute presenti le *Linee Guida per i siti web della PA* (aggiornamento del 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione nonché le misure a tutela della privacy richiamate al paragrafo 3.2 della citata delibera n.105/2010 e nella n. 2/2012 dell' AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

I Dirigenti garantiranno che i documenti e gli atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria, siano quindi pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al cittadino che ne prenda visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- con l'indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione;
- tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti;
- per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione;
- fino alla data della loro efficacia per gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni. Allo scadere del termine tutti sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio;
- in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del d.lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

5.2 Requisiti di forma per la pubblicazione on line

Il formato dei dati da utilizzare ai fini della pubblicazione sul sito web è di tipo aperto per consentire ai cittadini **l'immediato utilizzo e riutilizzo degli stessi dati**.

Il dato aperto è un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la loro fruizione.

I dati devono presentare le seguenti caratteristiche:

1. **disponibilità** secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2. **accessibilità** in formato aperto grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese le reti telematiche pubbliche e private che consentano l'utilizzazione automatica;
3. **gratuità** grazie alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure **disponibilità a costi contenuti** per la loro riproduzione e divulgazione.

Il **“riutilizzo”** consiste nell'uso del dato di cui è titolare una Pubblica Amministrazione o un organismo di diritto pubblico, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali.

5.3 Modalità di pubblicazione dei dati on line

Sono state riviste le procedure organizzative della Regione Basilicata definendo un iter standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito che prevede la modalità dell'inserimento automatico e manuale.

L'attivazione dei flussi automatici di pubblicazione dei dati è avviata e viene costantemente aggiornata la gestione automatizzata degli atti per garantire la loro corretta pubblicazione, anche per quanto attiene la pubblicità legale.

La Regione Basilicata ha già provveduto alla definizione dei passaggi necessari per la gestione non automatizzata degli atti. Attraverso verifiche periodiche, si assicurerà la gestione corretta degli stessi, in termini di celerità e completezza della pubblicazione.

Alla luce della “individuazione dei dati da pubblicare”, si rivedrà l'iter dei flussi manuali e informatizzati nei programmi in uso per assicurare la costante integrazione dei dati già presenti. L'attività riguarderà tutti i Dirigenti, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Dall'analisi emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza per le strutture della Regione Basilicata. I responsabili degli uffici dell'ente, o i propri collaboratori (*referenti*), incaricati dai Dirigenti per l'aggiornamento/monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, parteciperanno a specifici corsi di formazione.

6 Accesso Civico

L'art. 2 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs n.97/2016, dopo aver precisato che lo scopo della trasparenza è quello di *«favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*, aggiunge (ed è questa la significativa modifica apportata dal nuovo decreto), quale ulteriore finalità, anche quella di **«tutelare i diritti fondamentali»**.

In tal senso, il legislatore della riforma ha voluto fortemente ribadire che la trasparenza è *«condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, (che) integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino»*, ossia condizione di garanzia dei predetti "diritti fondamentali" e si traduce in **accessibilità totale**.

Il comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs. 97/2016, stabilisce che *«le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione»*.

In tal modo il legislatore ha inteso rovesciare quel rapporto tra *mezzo* (obbligo di pubblicazione) e *fine* (diritto di accedere ai dati e ai documenti) che nel D.lgs. 33/2013 risulta invertito rispetto a quello che caratterizza la maggior parte dei modelli di accesso alle informazioni adottati a livello europeo ed internazionale ed aderenti al modello FOIA (*Freedom Of Information Act*).

Nella disciplina di cui al d.lgs. 33 del 2013, infatti, l'esercizio del diritto di accesso è stato previsto come strumentale all'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, mentre nei sistemi liberali che si sono ispirati al FOIA il fine è rappresentato dalla **libertà di accedere alle informazioni**; e tale fine si persegue e si realizza soprattutto facendo ricorso al mezzo della pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 2 dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs. 97/2016, stabilisce che *«allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti»*. L'accesso civico delineato dalla riforma si traduce, quindi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non è stabilito un obbligo di pubblicazione.

L'art. 5-*bis* del D.lgs. 33/2013, introdotto dal D.lgs. 97/2016, prevede le **ipotesi di esclusione** del nuovo accesso civico. Si tratta dei casi in cui il rifiuto della richiesta di accesso si rende necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di interessi pubblici inerenti alla sicurezza pubblica, alla sicurezza nazionale, alla difesa e alle questioni militari, alle relazioni internazionali, alla politica e alla stabilità finanziaria ed economica dello Stato, alla conduzione di indagini sui reati e al loro perseguimento, al regolare svolgimento di attività ispettive. Ai sensi del comma 2 dell'art. 5-*bis*, la nuova forma dell'accesso civico deve essere esclusa anche quando «il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali».

Il comma 3 del nuovo art. 5-*bis* prevede l'esclusione dell'accesso civico nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, «ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 241 del 1990».

L'art. 5, al comma 4, precisa che *«il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione»*. In tal senso, il legislatore ha voluto conformarsi a quanto statuito dall'art. 25 della legge 241 del 1990 che stabilisce che *«l'esame dei documenti è gratuito»*, e che *«il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura»*.

L'istanza di accesso civico può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.lgs. 82/2005 e, nell'ambito del contesto amministrativo di riferimento, può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti Uffici:

- all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'URP;
- all'Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione del Dipartimento Presidenza;
- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le prescrizioni del D.lgs. 33/2013.

La Regione Basilicata, facendo proprio il principio di "accessibilità totale", ha anche istituito un indirizzo e-mail (**accessocivico@regione.basilicata.it.**) per dare modo al cittadino di esercitare il proprio diritto di accesso civico e di effettuare segnalazioni di inadempienza o mancanza.

In alternativa, sarà possibile inoltrare una richiesta in carta semplice al protocollo della Regione Basilicata (la modulistica sarà scaricabile dalla sezione "Amministrazione trasparente").

Sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del D.lgs. 33/2013, il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30gg dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

(Per quanto riguarda i controinteressati si precisa che, ai sensi della disposizione di cui al comma 5 del predetto art. 5, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'Amministrazione regionale è tenuta, nell'eventualità, a dare comunicazione agli stessi e, entro il termine di 10gg dalla ricezione della comunicazione, questi ultimi possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso).

In caso di accoglimento, l'Amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, a pubblicare sul sito quanto richiesto e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico devono essere motivati e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può chiedere agli Uffici informazioni sull'esito delle istanze.

Qualora l'istanza di accesso civico venga trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, egli la trasmette di norma al Dirigente dell'Ufficio interessato informandone il richiedente.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i termini, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20gg.

Avverso la decisione dell'Amministrazione regionale o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al difensore civico competente per ambito territoriale.

6.1 Accesso agli atti

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 33/2013 è stato introdotto nel nostro ordinamento un duplice sistema di ostensione: **l'accesso agli atti amministrativi**, disciplinato dall'art. 22, ss. l. n. 241/90, e **l'accesso civico** ex art. 5 del D.lgs. 33/2013, nella sua nuova versione ampliata, che concerne i dati e i documenti in possesso della P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione .

Una prima differenza tra le due forme di accesso si evince sul crinale **soggettivo**.

L'art. 22, c.1, lett. b), della l. n. 241/90 dispone che il diritto di **accesso agli atti amministrativi** possa essere esercitato da quei soggetti privati, compresi anche alle associazioni rappresentative di interessi pubblici o diffusi, che siano titolari di un *interesse diretto, concreto ed attuale all'esercizio del diritto di ostensione e, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e meritevole di tutela strettamente collegata al documento di cui si chiede l'accesso*.

Inoltre, la richiesta di accesso agli atti deve essere motivata al fine di limitare l'esercizio di un diritto finalizzato ad un controllo generalizzato della P.A.

In una prospettiva diametralmente opposta, si pone **l'accesso civico** ex art. 5 D.lgs. 33/2013, il quale, sia nella formulazione previgente che in quella discendente dalle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016, prevede che la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione: pertanto, il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di "un interesse diretto, concreto ed attuale e, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso".

Sul versante **oggettivo**, i limiti previsti dal nuovo art. 5-*bis* risultano più ampi e incisivi rispetto a quelli disposti dall'art. 24 della l. n. 241/90, consentendo alle amministrazioni di impedire l'accesso civico nel caso in cui questo possa compromettere interessi pubblici particolarmente rilevanti.

7 Sistema di vigilanza e controllo

Il nuovo regime della trasparenza è assistito da un articolato sistema di vigilanza.

Vigilanza interna all'amministrazione ad opera di:

- **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPC)**
- **Dirigenti degli uffici**
- **Organismo Indipendente della Valutazione (OIV)**

Il RPC deve:

- svolgere l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- controllare e assicurare, con i dirigenti responsabili dell'amministrazione, la regolare attuazione dell'accesso civico.

Il RPC acquisisce i report elaborati dai *referenti della trasparenza* con cadenza trimestrale, verifica l'aggiornamento dei dati pubblicati e, con cadenza semestrale, attraverso controlli a campione ne accerta:

- la qualità
- l'integrità
- il costante aggiornamento
- la completezza
- la tempestività
- la semplicità di consultazione
- la comprensibilità
- l'omogeneità
- la facile accessibilità
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Redige, infine, un apposito modello indicando il provvedimento esaminato e i risultati ottenuti in riferimento ai parametri predefiniti.

Con cadenza annuale il RPC riferisce, con la relazione di cui all' art. 1, comma 14, della legge 190/2012, sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché sulle criticità complessive della gestione del *ciclo della trasparenza*.

I dirigenti dei singoli Uffici e i referenti della trasparenza

Fondamentale è poi la vigilanza svolta dai dirigenti dei singoli uffici anche attraverso i *referenti* da loro nominati, in ordine all'andamento generale del "*ciclo della trasparenza*" per il segmento sottoposto al loro controllo.

Particolare attenzione verrà posta dai dirigenti sulla tempestività nella pubblicazione (comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia), sulla completezza nella trasmissione dei dati al responsabile della trasparenza, nonché sulla collaborazione resa dal personale coinvolto nella loro struttura in riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza.

I referenti devono essere autorizzati ad accedere alle deliberazioni e ai provvedimenti e a qualsiasi altra decisione soggetta a pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, per valutare che gli atti medesimi siano stati correttamente pubblicati.

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

L'Organismo Indipendente di Valutazione deve, ai sensi dell'art 44 del D.lgs. n. 33/2013

- verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e quelli indicati nel Piano della Performance;
- valutare, altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori.

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli Uffici, responsabili della trasmissione dei dati.

Vigilanza esterna all'amministrazione ad opera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 33/2013 deve:

- esercitare un ruolo di controllo sull' adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero

alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

- controllare l'operato dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno dell'amministrazione;
- segnalare eventuali illeciti disciplinari costituiti dal mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione, agli uffici dell'amministrazione interessata, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;
- segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in primo luogo all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile per la trasparenza o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'Ufficio di disciplina valuterà se attivare il procedimento disciplinare nei confronti del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni ai fini della pubblicazione e riferirà all'ANAC le azioni compiute ed il loro esito. L'ANAC, in esito alle sue istruttorie, segnalerà gli inadempimenti anche ai vertici politici delle amministrazioni, agli organismi di valutazione, e, se riterrà che ricorrano danni erariali, anche alla Corte dei Conti.

8 Sanzioni e responsabilità

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Si riporta, qui di seguito, il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal **d.lgs. 33/2013**.

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi a:

- ragione sociale;

- misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.;
- numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
- incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico;

SANZIONE

Divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte della Pubblica Amministrazione vigilante.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt. 14 e 15 per:

- componenti degli organi di indirizzo
- soggetti titolari di incarico

SANZIONE

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della Pubblica Amministrazione vigilante

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Omessa pubblicazione dei dati di cui all'art. 15, comma 2:

- estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato;
- incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

SANZIONE

In caso di pagamento del corrispettivo:

- responsabilità disciplinare;
- applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

SANZIONE

- Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;
- Eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della p.a.;
- Valutazione ai fini della corresponsione:

- della retribuzione accessoria di risultato;
- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile.

Art. 47 Sanzioni per casi specifici

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:

- situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico;
- titolarità di imprese;
- partecipazioni azionarie, proprie, del coniuge e parenti entro il secondo grado di parentela;
- compensi cui dà diritto la carica.

SANZIONE**

- Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione;
- Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell'amministrazione o degli organismi interessati.

La sanzione si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'art.14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati.

** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto (art. 49, comma 3).

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione della p.a., durata dell'impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.;
- numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;
- risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;
- incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento;
- economico complessivo.

SANZIONE**

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.

** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto (art. 49, comma 3).

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite.

SANZIONE**

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico degli amministratori societari.

** Si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto (art. 49, comma 3).

9 Il Metodo. Il coinvolgimento degli stakeholder e la promozione della trasparenza

Un'organizzazione che adotta un comportamento proattivo deve coinvolgere strategicamente i suoi stakeholder e migliorare costantemente la sua abilità nell'ascoltare e lavorare con loro al fine di definire la sua *mission*, che cosa rappresenta, cosa produce, come produce e come si assume la responsabilità circa gli impatti delle sue azioni in una prospettiva di lungo termine.

Nessun soggetto individualmente, nessuna organizzazione da sola e nemmeno un singolo segmento della società globale è in grado, agendo da sé, di identificare ed implementare le soluzioni alle grandi sfide che intende affrontare. Così, per ogni soggetto individuale, ma anche per la società nel suo insieme, vi è allo stesso tempo la necessità e l'opportunità di un reciproco coinvolgimento.

Le scelte e le azioni di un'organizzazione non sono circoscritte ad una sfera privata., ma hanno effetti diretti o indiretti sulla comunità. Questo spiega il bisogno di riconoscere che coloro che subiscono l'effetto delle attività di un'organizzazione hanno il diritto di essere ascoltati ed hanno anche il dovere di proporre e di partecipare.

Tutto questo non ha prezzo o se lo ha, ha un valore irrinunciabile per una Pubblica Amministrazione che voglia provocare e garantire lo sviluppo.

Queste sono le ragioni, infatti, per cui, incoraggiare il coinvolgimento degli stakeholder rappresenta la responsabilità delle organizzazioni che si impegnano per lo sviluppo.

La centralità degli stakeholder ha assunto, assieme al valore della condivisione, un ruolo centrale nel processo di definizione del Programma.

Si è avviata una ricerca accurata e capillare, necessaria non solo a identificare tutti gli interlocutori ma anche a trovare le interconnessioni tra i diversi portatori di interesse.

Il metodo di individuazione degli stakeholder ha previsto un'attenta attività di audit e di ascolto per poter identificare i loro diversi atteggiamenti nei confronti dell'organizzazione e per valutare le interrelazioni esistenti, in modo da poter costruire, anche visivamente, la rete degli stakeholder.

La nostra mappa degli stakeholder è diventata ben presto una rete, in cui si sono potuti identificare dei nodi, che spesso coincidono con gli stakeholder "influenti".

In questa rete l'organizzazione della Regione Basilicata è stata posizionata al centro.

9.1 Come promuovere la trasparenza

La promozione delle cose buone e positive produce sempre una spinta allo sviluppo. Promuovere, dunque, la trasparenza, significa considerarla un valore, una cosa buona, che cambia il modo di essere non solo della Regione, ma anche del cittadino. Per questo la trasparenza va promossa all'interno dell'organizzazione regionale e va promossa fuori della Regione a cominciare dagli studenti che possano imparare presto che della Regione ci si può fidare e che ad essa si può fare riferimento per nuove occasioni di lavoro e di presenza nel territorio di Basilicata.

Proprio per coinvolgere da vicino i giovani studenti alla pubblica amministrazione, nell'ottica di un ritrovato rapporto di fiducia, si intende organizzare nuovamente, nelle aule magne degli istituti secondari di II grado della città di Potenza, veri e propri laboratori formativi sul valore della trasparenza.

Alle luce dei risultati positivi ottenuti durante i laboratori già realizzati, è venuto a delinearsi un progetto pilota denominato "*Conosciamoci*".

Il progetto si compone di 4 moduli formativi, ciascuno dei quali dedicato a tematiche specifiche, prima tra tutte la conoscibilità della pubblica amministrazione e la fruizione dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Un modulo specifico verrà dedicato all'Europa e alle nuove opportunità offerte dal punto di vista formativo e lavorativo.

In tutti i moduli si utilizzerà materiale multimediale e interattivo.

Al termine gli studenti compileranno una scheda nella quale potranno esprimere la propria valutazione in merito ai moduli formativi proposti e riceveranno un attestato di partecipazione.

Il laboratorio verrà proposto come progetto formativo nell'anno scolastico 2016/2017 in tutte le Scuole Secondarie di II Grado dell'intero territorio, in stretta collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Le Giornate della Trasparenza

Le *Giornate della Trasparenza* rappresentano per la Regione Basilicata un'opportunità per favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata all'accessibilità totale, all'integrità e alla legalità, oltre che per fornire informazioni sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e sul Piano della Performance a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti.

Considerato lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della performance, esse costituiscono l'occasione per condividere le *best practices*, le esperienze e i risultati della valutazione del "*clima*" lavorativo, del livello dell'organizzazione del lavoro, oltre che del grado di condivisione del Sistema di Valutazione (in stretta collaborazione con il lavoro svolto dall'Organismo Indipendente di Valutazione).

Ma le *Giornate della Trasparenza* rappresentano un'occasione preziosa anche per infondere nei giovani il messaggio che il valore della trasparenza significa legalità, crescita della conoscenza, spunto per sollecitare la creatività, stimolo per creare nuove occasioni di lavoro.

10 Cronoprogramma delle iniziative della Regione

CRONOPROGRAMMA			
Iniziativa	Obiettivo 1 anno	Obiettivo 2 anno	Obiettivo 3 anno
<p>Publicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018</p>	<p>Attuazione</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementazione dei Protocolli di Legalità <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>	<p>aggiornamento annuale</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>	<p>aggiornamento annuale</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>
<p>Publicazione dei dati e documenti previsti dal d.lgs.33/2013 nella sezione "amministrazione trasparente"</p>	<p>Publicazione*</p> <p>*Vista la mole, la tipologia e la specificità tecnico/informatica dei dati richiesti, la Giunta Regionale Basilicata pubblicherà i dati completi delle sue attività non appena il processo della loro produzione sarà completato</p> <p>Tutti gli uffici della Giunta Regionale</p>	<p>aggiornamento costante</p> <p>Tutti gli uffici della Giunta regionale</p>	<p>aggiornamento costante</p> <p>Tutti gli uffici della Giunta regionale</p>
<p>Avvio processi di standardizzazione e regolamentazione specifica per procedimenti e procedure</p>	<ul style="list-style-type: none"> Attività informative e formative sul nuovo CAD e i temi della digitalizzazione nella PA <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione e altri uffici competenti in materia</p>	<p>aggiornamento costante</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione e altri uffici competenti in materia</p>	<p>aggiornamento costante</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione e altri uffici competenti in materia</p>

CRONOPROGRAMMA

Iniziativa	Obiettivo 1 anno	Obiettivo 2 anno	Obiettivo 3 anno
Accesso civico	<ul style="list-style-type: none"> Elaborazione di un sistema di feedback sulle richieste di accesso civico Elaborazione dei documenti in formato word da scaricare on line <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione e altri uffici competenti in materia</p>	<ul style="list-style-type: none"> Attivazione delle procedure da adottare al CUP Predisposizione della sezione FAQ <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione e altri uffici competenti in materia</p>	<p>Aggiornamento</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione e altri uffici competenti in materia</p>
Piano di formazione per il personale: <ul style="list-style-type: none"> ufficio Amministrazione Digitale ufficio Stampa e Comunicazione e (URP) Referenti della trasparenza 	<p>Attuazione</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>	<p>aggiornamento annuale</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>	<p>aggiornamento annuale</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>
Piano di formazione e informazione per gli enti sub regionali, le società e le fondazioni	<p>Attuazione</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>	<p>Attuazione</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>	<p>Attuazione</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>

CRONOPROGRAMMA

Iniziative	Obiettivo 1 anno	Obiettivo 2 anno	Obiettivo 3 anno
<p>Giornate della Trasparenza <i>Dissemination</i></p>	<p>n.1 giornata a Potenza n.1 giornata a Matera</p> <ul style="list-style-type: none"> Attuazione del Progetto “conosciamoci” indirizzato agli studenti delle Scuole Secondarie di II Grado <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>	<p>n.1 giornata a Potenza n.1 giornata a Matera</p> <p>programmazione</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>	<p>n.1 giornata a Potenza n.1 giornata a Matera</p> <p>programmazione</p> <p>Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione</p>
<p>Portale open data</p>	<ul style="list-style-type: none"> implementazione del portale open data elaborazione del Piano Regionale per l’Agenda Digitale Stakeholder Engagement <p>Ufficio Amministrazione Digitale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione del portale Implementazione del Piano Regionale per l’Agenda Digitale <p>Ufficio Amministrazione Digitale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione del portale Definizione Concorso “BasilicatApp” per progettare applicazioni web e app per dispositivi mobili basate sull’utilizzo di dati pubblici aperti <p>Ufficio Amministrazione Digitale</p>

CRONOPROGRAMMA

Iniziativa	Obiettivo 1 anno	Obiettivo 2 anno	Obiettivo 3 anno
Customer satisfaction	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione di un protocollo condiviso per gestire le richieste di informazioni e reclami dei cittadini attraverso diversi canali al fine di omogeneizzare e razionalizzare le risposte per migliorare la capacità di dialogo e la tempestività delle risposte al cittadino • Elaborazione di strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione e Trasparenza" 	Aggiornamento annuale	Aggiornamento annuale
	Ufficio Stampa e Comunicazione Ufficio Amministrazione Digitale	Ufficio Stampa e Comunicazione Ufficio Amministrazione Digitale	Ufficio Stampa e Comunicazione Ufficio Amministrazione Digitale

CRONOPROGRAMMA			
Iniziative	Obiettivo 1 anno	Obiettivo 2 anno	Obiettivo 3 anno
Piano triennale per la prevenzione della corruzione	<ul style="list-style-type: none"> Redazione della Sezione Trasparenza Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione	Aggiornamento annuale Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione	Aggiornamento annuale Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione
Relazione sullo stato di attuazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione	<ul style="list-style-type: none"> 1 relazione annuale Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione	<ul style="list-style-type: none"> 1 relazione annuale Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione	<ul style="list-style-type: none"> 1 relazione annuale Ufficio Valutazione, Merito e Semplificazione

11 Collegamenti con il Piano della Performance

Posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l'adozione del Piano della Performance che ha il compito di fissare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione e criteri di monitoraggio. Il ciclo di gestione della performance, istituito dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di riforma della Pubblica Amministrazione, si pone come il quadro di riferimento dell'azione delle amministrazioni. Pianificare, eseguire e far eseguire, misurare e valutare, agire di conseguenza.

Ognuna di queste fasi del ciclo di gestione della performance richiede conoscenze e competenze che il dirigente di oggi deve possedere. A supporto dell'azione dei dirigenti, la riforma istituisce un modello di *governance della performance* che prevede l'interazione di molteplici attori, quali gli Organismi Indipendenti di Valutazione e il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale attraverso il quale l'Ente esplicita gli indirizzi e gli obiettivi strategici (triennali) e operativi (annuali), con relativi indicatori e target, ai fini della misurazione e valutazione della performance nei confronti degli stakeholder di riferimento e, quindi, dell'intera collettività.

Un requisito essenziale affinché il Piano risponda al fondamentale principio della trasparenza, oltre alla sua pubblicazione, è la sua comprensibilità, sia in termini di linguaggio che di impostazione, anche nei confronti degli stakeholder esterni. Per questo, a differenza degli altri strumenti di pianificazione e programmazione, il Piano non deve essere scritto per gli addetti al lavoro ma per i cittadini, le associazioni, il mondo produttivo.

La Regione Basilicata collegherà il Piano della Performance 2016/2018 al nuovo Documento Economico e Finanziario Regionale (D.E.F.R.) per il triennio 2016/2018 nel quale vengono tracciate le linee strategiche elaborate dall'organo politico-amministrativo e predisposti gli obiettivi strategici e operativi degli uffici regionali.

Tale documento è stato approvato in Giunta Regionale con D.G.R. n. 1317 del 14/10/2015 e in Consiglio con delibera del Consiglio Regionale n. 385 del 02/02/2016.

12 Contatti

Per chiarire eventuali dubbi, fare domande, ricevere risposte, offrire contributi, si può utilizzare il seguente indirizzo e-mail:

helptrasparenza@regione.basilicata.it

Per fare, invece, richieste di accesso civico, per richiedere dati e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria in “Amministrazione trasparente” si può utilizzare il seguente indirizzo email:

accessocivico@regione.basilicata.it

Di seguito gli indirizzi e-mail e i recapiti telefonici del responsabile della trasparenza della Giunta Regionale e del responsabile dei procedimenti sulla trasparenza

Vito Marsico, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (area istituzionale della Giunta Regionale)

- vito.marsico@regione.basilicata.it; tel. 0971668220

Katia Mancusi, Responsabile dei procedimenti sulla trasparenza

- katia.mancusi@regione.basilicata.it; tel. 0971668952

Sommario

1.	Introduzione	2
1.1.	Le principali novità	3
1.2.	Trasparenza uguale sviluppo	5
1.3.	Dalla trasparenza alla Regione <i>Open Data</i>	5
	Novità Metodologiche	5
1.4	La trasparenza per il <i>Sistema Basilicata</i>	10
1.5	La Sezione Trasparenza	12
1.6	Le finalità della Sezione Trasparenza	12
2	Le norme	13
2.1	Da dove si parte e come si arriva alle norme sulla trasparenza	13
3	Compiti e ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPC)	19
4	Obiettivi della Sezione Trasparenza	20
5.1	Caratteristiche dei dati	21
5.2	Requisiti di forma per la pubblicazione on line	21
5.3	Modalità di pubblicazione dei dati on line	22
6	Accesso Civico	23
6.1	Accesso agli atti	26
7	Sistema di vigilanza e controllo	27
8	Sanzioni e responsabilità	29
9	Il Metodo. Il coinvolgimento degli stakeholder e la promozione della trasparenza	32
9.1	Come promuovere la trasparenza	33
10	Cronoprogramma delle iniziative della Regione	35
11	Collegamenti con il Piano della Performance	39